

Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

ANASF

Associazione Nazionale Promotori Finanziari

Via Vittor Pisani 22 – 20124 Milano

Tel. 02-67382939 Fax. 02-67070839

anasf@anasf.it – anasf@sicurezzapostale.it

www.anasf.it

Osservazioni generali

Spett.le Istituto,
la scrivente Anasf, Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari ringrazia per l'opportunità offertale di partecipare al confronto aperto con il documento in epigrafe, e svolge al riguardo le considerazioni che seguono.

Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
<p>Art. 6, comma 2</p>	<p>Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico</p>	<p>Il comma 2 prevede che: "Le imprese e gli intermediari favoriscono l'uso di strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma <i>on line</i>, per corrispondere i premi assicurativi".</p> <p>I destinatari della norma in questione, così come riportato nello schema del regolamento, sono le "imprese assicurative" e genericamente tutti gli "intermediari", senza che vi sia riportata una specifica delle sezioni del RUI a cui la norma si applica.</p> <p>Anasf ritiene che l'adempimento in questione debba essere a carico solo delle imprese assicurative e degli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D e non anche dei soggetti iscritti alla sezione E, come i promotori finanziari, i quali dovrebbero solamente essere messi in condizione di consentire al cliente il pagamento mediante POS.</p>

		<p>Si chiede pertanto a codesta Autorità di voler procedere alla modifica del comma citato, specificando che tale adempimento si applica «agli intermediari iscritti nelle Sezioni A,B e D del registro».</p>
<p>Art. 17, comma 2</p>	<p>Entrata in vigore</p>	<p>Il comma 2 prevede che: " Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese e gli intermediari adempiono agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6, comma 1; - gli intermediari comunicano all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; - le imprese predispongono la Scheda sintetica di cui all'articolo 15". <p>Diversamente da quanto previsto dall'art. 4 comma 1 dello schema di regolamento, che prevede solamente che "Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata", il riferimento all'obbligo di comunicazione della PEC all'Ivass sembra qui essere esteso in via generale a tutti gli intermediari assicurativi, compresi anche quelli iscritti alla Sezione E.</p> <p>Ritenendo che tale obbligo non debba essere in capo ai soggetti iscritti alla Sezione E, Anasf chiede che il punto citato venga modificato specificando che tale adempimento, anche in questo caso, si applica «agli intermediari iscritti nelle Sezioni A,B e D del registro».</p>